



Prot. 8625/2001  
tit. II cl. 1

Udine, 26 gennaio 2022

Al personale docente e tecnico amministrativo  
dell'Università degli Studi di Udine

LORO SEDI

**Oggetto: Comunicazione del Rettore e del Direttore Generale in merito al controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale dell'Università di Udine.**

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse in merito ai controlli da effettuare nell'ambito della emergenza epidemiologica in atto, si fa presente che, con il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1, art. 2, è stato esteso a tutto il personale delle università l'obbligo vaccinale già introdotto per alcune categorie di lavoratori. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti obbligati e l'obbligo decorre dal prossimo 1° febbraio 2022.

Il Decreto Legge impone inoltre alle Università di effettuare le verifiche necessarie per accertare il rispetto di tale obbligo (art. 4-ter, comma 3, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44) e, a tale riguardo, si dispone quanto segue.

#### **Contenuto dell'obbligo vaccinale**

Il contenuto dell'obbligo vaccinale è precisato dall'art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e comprende *"il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute"*. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022).

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

Pertanto, il personale universitario che continuerà a prestare attività lavorativa in violazione delle modalità indicate dalla legge e specificate con la presente Nota incorrerà nelle sanzioni, legali e disciplinari, previste dalla normativa.

#### **I destinatari dell'obbligo vaccinale**

Con il citato Decreto Legge n. 1/2022, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, dal prossimo 1° febbraio, come detto, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale universitario. In sede di prima interpretazione ministeriale rientrano in tale definizione il personale docente (professori e ricercatori, sia di ruolo che



a tempo determinato) e il personale Tecnico Amministrativo (sia a tempo indeterminato che determinato); le ulteriori categorie di lavoratori (docenti a contratto, assegnisti, borsisti di ricerca, co.co.co. e assimilati) rimangono sottoposte agli attuali obblighi.

Non vi rientrano, invece, gli studenti (compresi i dottorandi), per i quali permane esclusivamente l'obbligo di possesso ed esibizione del *green pass* c.d. di base ed il sistema di verifiche già in atto (DR 747/2021).

I dipendenti di ditte esterne che svolgono la loro attività in Università sono sottoposti all'obbligo di esibizione di *green pass* (che sarà quello c.d. rafforzato a decorrere dal 15.2.2022) e per gli stessi valgono le vigenti disposizioni relative ai controlli.

Secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la vaccinazione può essere omessa o differita solamente *"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle Circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV 2"*.

### **Modalità di verifica**

A decorrere dal 1° febbraio l'Ateneo effettuerà la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale mediante il servizio reso disponibile dal Ministero della Salute tramite l'interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale DGC (<https://www.dgc.gov.it/web/>) ad opera di SOGEI (società IT del MEF) e di CINECA.

Nei casi in cui dalla verifica non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, l'interessato verrà invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:

- a. l'effettuazione della vaccinazione, qualora non dovesse ancora risultare dal sistema;
- b. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione;
- c. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; in tal caso l'interessato dovrà trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione la documentazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;
- d. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel lasso temporale dei cinque giorni (o dei venti + tre giorni nella ipotesi di cui alla lettera c), il personale è tenuto a continuare a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde.

### **La sospensione per mancato adempimento**

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) o d) determina l'accertamento della l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (con comunicazione scritta all'interessato). L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 4-ter, comma 3, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione perdura fino alla comunicazione da parte dell'interessato



all'Università del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Confidando che le presenti disposizioni vengano accolte con lo spirito di ampia collaborazione che ha sempre contraddistinto la nostra comunità accademica ringraziando sin d'ora tutti per la attenta osservanza delle stesse, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

dott. Massimo Di Silverio

Il Rettore

prof. Roberto Pinton